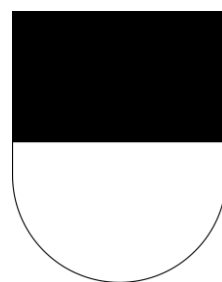




DANTE ALIGHIERI
Comitato di Friburgo-CH
STATUTO



INDICE

A. Denominazione, sede, durata	3
B. Scopo	3
C. Socie/soci	3
Perdita della qualità di socio	4
Diritti dei soci	4
Doveri dei soci	4
D. Organi	4
I. L'assemblea	5
1. Convocazione e svolgimento	5
2. Competenze	5
II. Consiglio direttivo	6
1. Composizione	6
2. Convocazione	6
3. Deliberazioni	6
4. Competenze	7
5. Rappresentanze	7
III. Commissione di revisione dei conti	7
IV. Delegati del consiglio direttivo	7
E. Manifestazioni	7
F. Finanze	8
G. Disposizione finale	8

STATUTO

della Società Dante Alighieri di Friburgo, Svizzera¹

A. Denominazione, sede, durata

Art. 1

Sotto la denominazione “Società Dante Alighieri di Friburgo” è costituita un’Associazione retta dai presenti statuti e dagli art.60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3

L’Associazione ha sede nel canton Friburgo, presso il domicilio del presidente in carica.

Art. 4

L’associazione è comitato della “Società Dante Alighieri”, con sede a Roma, palazzo Firenze, Piazza Firenze 27. Essa è pertanto tenuta a seguire le direttive e a rispettarne lo Statuto.

B. Scopo

Art. 5

L’Associazione non ha fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo di incrementare la lingua e la cultura italiane nel Canton Friburgo. A tal fine, l’Associazione svolge soprattutto queste attività:

- a. promozione di conferenze, escursioni culturali, manifestazioni artistiche e musicali
- b. somministrazione di corsi di lingua e cultura italiane a tutti i livelli secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e i certificati unici ADA-PLIDA.
- c. appoggio e partecipazione ad ogni attività culturale che permetta il raggiungimento dello scopo sociale o aventi finalità simili
- d. Istituzione degli esami di lingua e di cultura italiane Progetto lingua italiana Dante Alighieri (PLIDA)

C. Socie/soci

Art. 6

1.Possono essere parte dell’Associazione le persone fisiche e morali che ne fanno richiesta, indipendentemente dalla loro lingua, cultura, idea politica, nazionalità, confessione religiosa e identità sessuale, con l’impegno di promuovere i fini sociali perseguiti dal presente statuto nel rispetto dell’alterità.

2.Sono **soci ordinari** coloro che hanno dato l’adesione all’Associazione e sono in regola con i contributi sociali.

¹ Onde non ostacolare la fluidità del testo, il solo genere maschile è adottato.

3. Sono **soci onorari** coloro che si sono segnalati per servizio.
4. Sono **soci benemeriti** coloro che si sono segnalati per elargizioni o donazioni.
5. Sono **soci sostenitori** le persone o gli Enti che versano a fondo perso un contributo annuo minimo fissato dall'assemblea.
6. Gli **apprendisti e gli studenti**, di ogni ordine e grado, beneficiano di una quota annua ridotta, proposta annualmente dal Consiglio direttivo e approvata dall'assemblea.

Perdita della qualità di socio

Art. 7

I soci cessano di far parte della Società:

- a. Per dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta.
- b. Per decadenza a seguito del mancato pagamento della prevista quota di adesione di oltre sei mesi.

Diritti dei soci

Art. 8

I soci hanno diritto a:

- a. Prendere parte a tutte le iniziative ed a tutte le attività della Società.
- b. Partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci, sia presso la sezione di Friburgo che presso la sede centrale di Roma della Società (su delega del Consiglio direttivo).

Hanno diritto di voto i soci aventi almeno 18 anni compiuti.

Per l'eleggibilità alle diverse cariche sociali occorrono 20 anni compiuti.

Doveri dei soci

Art. 9

I soci hanno il dovere di:

- a. Contribuire attivamente, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione degli scopi sociali.
- b. Pagare la prevista quota di adesione.
- c. Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione sia annunciata per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

D. Organi

Art. 10

L'Associazione è retta dai seguenti organi:

- I. l'assemblea
- II. il Consiglio direttivo
- III. la Commissione di revisione dei conti
- IV. i Delegati nominati dall'assemblea.

I. L'assemblea

1. Convocazione e svolgimento

Art. 11

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo di regola nel corso del primo trimestre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo o un quinto dei soci possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i due mesi successivi alla domanda.
3. Le convocazioni devono essere spedite al più tardi quindici giorni prima dell'assemblea e indicare l'elenco degli argomenti (ordine del giorno).
4. Ogni socio ha il diritto di proporre argomenti da trattare alla prossima assemblea. Tali proposte debbono figurare nell'elenco degli argomenti se sono state inviate al Consiglio direttivo per lettera raccomandata il più tardi alla fine del mese di dicembre.

Art. 12

1. L'assemblea è diretta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio direttivo delegato dal Presidente.
2. L'assemblea elegge gli scrutatori.
3. Il segretario redige il verbale dell'assemblea.
4. Il verbale dell'assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'assemblea, validamente convocata secondo gli statuti, può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14

L'assemblea può validamente deliberare solo sugli argomenti preannunciati.

Art. 15

1. Ogni socio, ad eccezione dei soci sostenitori, ha un voto. È esclusa ogni rappresentanza.
2. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto tramite un membro designato da un loro organo.

Art. 16

1. L'assemblea delibera alla maggioranza dei voti emessi.
2. Il Presidente ha il diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di elezione decide la sorte dei tre quarti dei soci presenti.
3. Lo scioglimento della Società può essere deciso solo con la maggioranza dell'assemblea.

2. Competenze

Art. 17

Sono di competenza dell'assemblea:

- a. l'approvazione della relazione annuale del Presidente, dei bilanci (consuntivo e preventivo).
- b. la nomina del Presidente, del Tesoriere, dei membri del consiglio direttivo e dei Revisori dei conti.
- c. le quote sociali.
- d. l'elezione dei soci benemeriti.
- e. l'elezione dei membri d'onore.

- f. la revoca dei membri del consiglio direttivo e dei Revisori dei conti.
- g. la decisione sui ricorsi contro le deliberazioni degli altri organi sociali.
- h. la modifica dello Statuto.
- i. la decisione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'articolo 71 delle norme regolamentari per l'esecuzione dello Statuto della Sede centrale, l'assemblea ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Sede centrale.
- j. la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione presso la Dante Alighieri centrale di Roma.
- k. le decisioni che le sono riservate dalla legge o dagli statuti.

II. Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo non discrimina nessuno né per nazionalità, appartenenza etnica, confessione religiosa, sesso, orientamento sessuale, ideologia politica. Il consiglio direttivo promuove il rispetto altrui e delle leggi.

1. Composizione

Art. 18

1. Il consiglio direttivo si compone del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario e di un massimo di altri 6 membri.
2. Il consiglio direttivo si costituisce da sé ad eccezione del Presidente e del tesoriere che sono nominati dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo nomina, tra i suoi membri, per organizzare manifestazioni regionali, delegati che possano avvalersi di collaboratori o consiglieri.

Art. 19

I membri del consiglio direttivo sono nominati per quattro anni. Il numero di mandati consecutivi è di due. Una deroga per un terzo o quarto mandato dovrà essere accordata dalla Sede centrale.

2. Convocazione

Art. 20

1. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente.
2. Tre membri del consiglio direttivo possono chiedere la convocazione di una seduta la quale dovrà tenersi entro i venti giorni successivi alla domanda.
3. Le convocazioni devono, di regola, essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta e indicare gli argomenti da esaminare (ordine del giorno).

3. Deliberazioni

Art. 21

1. Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Ogni decisione è presa a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il consiglio direttivo può deliberare in forma di approvazione una proposta, data per iscritto, a meno che un membro ne chieda la discussione. La decisione è presa dalla maggioranza dei suoi membri. Tali decisioni devono essere verbalizzate.

Art. 22

Una decisione può essere presa su una proposta non figurante tra gli argomenti all'ordine del giorno, se raccoglie l'unanimità dei membri del consiglio direttivo.

4. Competenze

Art. 23

Il consiglio direttivo prende tutte le decisioni che non competono a un altro organo. In particolare, è di sua competenza:

- a. la direzione generale della Società.
- b. la convocazione dell'assemblea generale.
- c. l'ammissione e l'esclusione di soci, con riserva di ricorso all'assemblea.

5. Rappresentanze

Art. 24

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e di fronte alla Presidenza centrale della Dante Alighieri a Roma. Partecipa inoltre alle riunioni di coordinamento del Comitato delle Danti Svizzere.
2. Il Vicepresidente o un membro del consiglio direttivo, delegato dal Presidente, svolge le funzioni in caso di impedimento del Presidente.
3. Per gli atti finanziari, la Società è vincolata dal diritto di firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

III. Commissione di revisione dei conti

Art. 25

1. L'organo di controllo si compone di due revisori dei conti e di un supplente, nominati ogni due anni e rieleggibili illimitatamente.
2. Essi esaminano la contabilità dell'Associazione e allestiscono un rapporto annuale dell'assemblea generale il più tardi venti giorni prima della seduta.

IV. Delegati del consiglio direttivo

Art. 26

1. I Delegati del consiglio direttivo rappresentano l'Associazione in occasione dell'assemblea generale e dei Congressi della Dante Alighieri. Essi sono nominati dall'assemblea. I presidenti d'onore non hanno bisogno di nomina.
2. Salvo specifiche direttive da parte dell'assemblea o del consiglio direttivo, essi sono liberi di esprimere il loro personale convincimento.

E. Manifestazioni

Art. 27

1. Il consiglio direttivo pianifica le manifestazioni della Società.
2. Per lo svolgimento delle manifestazioni regionali, il consiglio direttivo attribuisce agli eventuali delegati i mezzi necessari.

F. Finanze

Art. 28

Le fonti finanziarie dell'Associazione sono:

- a. le quote sociali
- b. le liberalità private e pubbliche
- c. i ricavi delle manifestazioni

G. Disposizione finale

Art. 29

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 23 febbraio 2018 e dalla Presidenza Centrale della Società Dante Alighieri in Roma con lettera del 22 gennaio 2018.

Sono abrogati gli statuti del 30 settembre 1971.

Friburgo, venerdì 23 febbraio 2018



Il Presidente
Moreno Malacrida



Il segretario
Louis-Philippe Roy